

**DELIBERA PER L'ATTUAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ALESSANDRIA**

Considerato

- che in data 11 maggio 2007 questo Consiglio aveva approvato un primo Regolamento per l'attuazione concreta della attività formativa, riservandosi di aggiornarlo ogni volta che il Consiglio Nazionale Forense avesse apportato innovazioni e/o modificazioni;
- che in data 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense aveva approvato il testo del Regolamento finalizzato a disciplinare la formazione continua cosicché questo Consiglio aveva ritenuto di modificare il precedente Regolamento ed aveva deliberato e approvato in data 21 dicembre 2007 un nuovo Regolamento;
- che in data 16 luglio 2014 il CNF ha approvato un nuovo Regolamento per la formazione continua e pertanto si impone la necessità di modificare il precedente Regolamento del 21 dicembre 2007;
- che in data 30.7.2015 Il CNF ha approvato modifiche al Regolamento sulla Formazione Continua n. 6/2014;
- che questo Consiglio si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel predetto Regolamento del CNF proseguendo ed incrementando l'impegno che ha consentito in questi anni di realizzare un'ampia offerta di iniziative formative, ulteriormente aumentata nell'anno in corso a seguito dell'accorpamento degli Ordini di Acqui Terme e Tortona e della previsione di eventi formativi da svolgersi, oltre che in Alessandria, anche in Acqui Terme e Tortona;

- che questo Consiglio si propone altresì, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del nuovo Regolamento del CNF, di realizzare iniziative formative sui tre livelli previsti (base, avanzato e specialistico) di aggiornamento, dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle competenze acquisite, e di formazione caratterizzate dall'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari;
- che è precipuo interesse dell'Avvocatura che tali iniziative vengano promosse e realizzate in prima persona (e nei limiti del possibile, gratuitamente) dalle proprie istituzioni e dalle proprie associazioni, garanti della qualità del servizio reso agli assistiti, a riconferma del ruolo primario svolto dall'Avvocatura nella effettiva tutela dei diritti dei cittadini;

delibera il seguente nuovo

## **REGOLAMENTO**

### **ART. 1**

L'attività di formazione professionale continua degli Avvocati iscritti a questo Ordine è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16 luglio 2014, successivamente modificato il 30 luglio 2015, e dalla presente delibera.

Il Consiglio dell'Ordine di Alessandria, avvalendosi dell'opera della propria Commissione Formazione e previa consultazione delle Associazioni Forensi e dell'Unione Distrettuale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un piano avente ad oggetto l'offerta

formativa che intende promuovere nel corso dell'anno e lo invia al CNF per l'inserimento del calendario nazionale e per la divulgazione degli eventi.

Possono essere organizzati nel corso dell'anno eventi formativi non previsti nel piano, di cui verrà data immediata comunicazione al CNF.

La cura e gli oneri degli aspetti economici e finanziari necessari all'organizzazione delle singole iniziative è demandata al Consiglio dell'Ordine.

## **ART. 2**

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento CNF n. 6/2014, presso il COA è costituita la Commissione locale per l'accREDITAMENTO delle attività formative riservate alla competenza dei Consigli dell'Ordine.

La Commissione locale cura l'istruttoria e l'accREDITAMENTO delle attività formative di competenza del COA, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e svolge anche le altre attività previste dal Regolamento CNF ai titoli IV e V.

Entro il 30 ottobre di ogni anno gli enti, le istituzioni e le associazioni forensi o gli organismi pubblici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Regolamento CNF, intendano ottenere l'accREDITAMENTO di eventi da essi organizzati per l'anno solare successivo devono farne domanda alla Commissione locale presso il COA indicando il programma, data e luogo ed ogni documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO previsti dall'art. 21 Regolamento CNF.

L'accREDITAMENTO viene concesso o negato valutando il livello dell'attività formativa, la tipologia, la metodologia e la qualità dell'evento formativo, nonché

le esperienze e competenze specifiche dei relatori sulla base della natura dell'evento.

La Commissione locale, ove lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa.

Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta o dal ricevimento della documentazione integrativa, la Commissione locale, previo parere del COA, si pronuncia sulla domanda di accreditamento, attribuendo un numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri previsti dall'art. 20 del regolamento CNF e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 del detto Regolamento.

Eccezionalmente possono essere prese in considerazione le domande provenienti da enti od organismi privati operanti con finalità di lucro, le quali devono essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori e i loro curricula, i contenuti delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità dei posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle presenze; esse possono essere accolte con delibera motivata a condizione che l'accreditamento sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purché quest'ultima non costituisca oggetto di un già programmato evento ed il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento stesso.

Le domande riguardanti eventi non previsti dai piani annuali devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data per la quale l'evento è fissato. Su di

esse la Commissione locale deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

La Commissione locale può prendere in considerazione domande di accreditamento che non rispettino i termini di presentazione sopra indicati per eventi ritenuti dal COA rilevanti per la formazione e l'aggiornamento.

### **ART. 3**

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule.

La frequenza ai corsi viene verificata da personale dell'Ordine che provvede ad annotare le presenze o mediante diversa modalità di controllo deliberata dall'Ordine stesso.

Gli eventi formativi possono, ove necessario, essere successivamente reiterati anche mediante proiezione di eventuale supporto all'uopo videoregistrato, in modo da consentire la partecipazione di tutti gli Avvocati interessati.

### **ART. 4**

La partecipazione ai corsi di carattere istituzionale previsti dalla legge per la iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio, anche nel processo minorile, organizzati da un Consiglio dell'Ordine, nonché ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata, nonché a masters e corsi di specializzazione organizzati da Università pubbliche o da una Scuola Forense comporta il riconoscimento di un numero di crediti da 2 a 4 per gli eventi della durata di mezza giornata e da 6 a 20 per quelli della durata di una intera o di più giornate, solo nell'ipotesi in cui si sia conseguito l'attestato di frequenza dell'intero corso.

La partecipazione agli eventi formativi predisposti da Ordini facenti parte dell'Unione Distrettuale del Piemonte e Valle d'Aosta ne comporta l'automatico accreditamento nella medesima misura da essi riconosciuta.

## **ART. 5**

In applicazione del disposto degli artt. 13 e 20 del Regolamento Nazionale si prevede che:

-con riferimento alla lettera a) le relazioni o lezioni tenute negli eventi formativi ivi indicate comportano il riconoscimento di un credito per ciascuna relazione o lezione con un massimo di 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo e per l'attività di autoaggiornamento finalizzata alla preparazione della relazione. La Commissione autorizza l'attività di autoaggiornamento previa istanza dell'interessato da presentarsi anche successivamente lo svolgimento dell'evento, a condizione che sia fornito in visione il materiale utilizzato per la preparazione della relazione in parola (anche

sotto forma di documenti distribuiti ai presenti, o *slides* rese disponibili durante l'evento), o copia della relazione stessa;

- con riferimento alla lettera e) la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico forense per tutta la durata dell'esame comporta il riconoscimento di 10 crediti all'anno;

Per tutte le altre attività di formazione indicate nell'art. 13 del Regolamento nazionale i crediti sono determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 20 comma 3, lettere b), c), d) e f) stesso Regolamento.

Per le attività di aggiornamento di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, commi 1 e 2, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 2, comma 4 e dei criteri di cui all'art. 21 del Regolamento nazionale, sono concessi i crediti nella seguente misura:

- per eventi della durata (fino a) mezza giornata da 1 a 3 crediti formativi,
- per eventi della durata di una intera giornata da 2 a 12 crediti formativi.

La determinazione del numero dei crediti da attribuirsi a ciascun evento di aggiornamento e di formazione è basato sui criteri indicati dall'art. 21 del Regolamento del CNF n. 6/14.

## **ART. 6**

Sul registro della formazione istituito dal Consiglio vengono inseriti, a cura di propri uffici, le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi organizzati dall'Ordine, nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti producano attestato di partecipazione.

Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine ma comunque accreditati a termine di Regolamento, l'Avvocato che abbia ad essi partecipato dovrà produrre attestato di partecipazione.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo il Consiglio potrà svolgere attività di controllo anche a campione ed a tal fine potrà chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.

#### ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Regolamento si dovrà fare riferimento al contenuto del Regolamento CNF n. 6 approvato il 16.7.2014.

Alessandria, li. 29/10/2015

Il Presidente

Avv. Piero Monti

